



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio V – Scuole non statali

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U.1815

Milano, 25 febbraio 2013

Ai dirigenti degli Ambiti Territoriali
della Lombardia

Ai gestori delle scuole paritarie
della Lombardia

Oggetto: Istanza di iscrizione al Registro dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia delle scuole non paritarie

Sulla base di quanto previsto dal D.M. 29 novembre 2007, n. 263, e dal D.M. 10 ottobre 2008, n. 82, con la presente nota si illustrano gli adempimenti necessari per la presentazione delle istanze di iscrizione nell'elenco regionale delle Scuole non Paritarie per l'anno scolastico 2013/2014.

L'istanza va inoltrata entro il 31 marzo 2013 (DM 82 del 10 ottobre 2008, art. 1.1), corredata dagli allegati, spedendola unicamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo:

Al Direttore Generale
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – Scuole non statali
Via Pola, 11
20124 Milano

Detta istanza dovrà essere presentata al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia da parte del Gestore o del legale rappresentante dell'ente gestore, specificando quanto segue:

- sede legale dell'Ente Gestore
- denominazione che intende assumere
- tipologia di scuola cui l'organizzazione vuole conformarsi con riferimento agli ordinamenti vigenti
- indirizzi o i corsi serali attivati o che si intende attivare nell'anno scolastico 2013/2014.

L'istanza dovrà contenere le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti previsti dalla Legge 27/06 e dai DD. MM. 263/2007 e 82/2008; in particolare il Gestore o il Rappresentante Legale dell'Ente deve attestare che la scuola presenta le seguenti condizioni di funzionamento:

- a) l'adozione di un progetto educativo e della relativa offerta formativa conformi ai principi della Costituzione e all'ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studi (tranne per la scuola dell'infanzia);
- b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti;



Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio V – Via Pola, 11 – 20124 Milano
Tel. +39 02 574 627 325 – Uff5-lombardia@istruzione.it

c) l'impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola, e l'impiego di idoneo personale tecnico e amministrativo;

d) alunni frequentanti, in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire, per gli alunni delle scuole statali o paritarie.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione riguardante il possesso dei requisiti (vedasi allegato).

Una volta accertato il possesso di tutti i requisiti l'Ufficio Scolastico Regionale comunicherà l'esito positivo al Gestore interessato e procederà all'iscrizione della scuola nell'elenco regionale, con l'indicazione della tipologia di scuola, degli indirizzi o dei corsi di studio dichiarati, entro il 30 giugno 2013, con effetto dal 1 settembre 2013. In caso di riscontro negativo l'Ufficio comunicherà l'esito della domanda entro lo stesso termine del 30 giugno.

Non potranno essere accolte istanze non validamente documentate o comunque non conformi alla normativa vigente. Si precisa che la scuola non paritaria, non rientrando nel sistema nazionale di istruzione, non può rilasciare titoli aventi valore legale, né attestati intermedi con valore di certificazione legale. Tuttavia la frequenza regolare di scuola non paritaria da parte degli alunni costituisce assolvimento dell'obbligo di istruzione (art.2.3 DM 82/2008).

La scuola dovrà assumere espressamente la denominazione di "**scuola non paritaria**" con esplicitazione dell'indirizzo che si uniforma agli ordinamenti vigenti.

Ogni variazione riguardante la gestione, la sede, l'organizzazione ed il funzionamento della scuola stessa deve essere tempestivamente comunicato all'Ufficio Scolastico Regionale. Altresì deve essere data comunicazione entro il termine del 31 marzo circa l'istituzione di indirizzi o di corsi serali nuovi.

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco regionale, il Gestore o il Rappresentante Legale della scuola non paritaria deve dichiarare espressamente al competente ufficio scolastico regionale entro il termine del 31 marzo di ciascun triennio successivo alla prima iscrizione, la volontà di mantenere iscritta la propria scuola nell'elenco regionale e la permanenza del possesso dei requisiti richiesti.

Riferimenti normativi principali:

Legge 10 marzo 2000, n. 62 (in G.U. 21 marzo 2000, n. 67) "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione"

Decreto Ministeriale 29 novembre 2007, n. 263 – Regolamento recante "Disciplina delle modalità procedurali per l'inclusione ed il mantenimento nell'elenco regionale delle scuole non paritarie, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27" (G.U. n. 23 del 28/1/2008)

Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008, n. 82 – Linee guida applicative del Regolamento di cui al D.M. n. 263/07

Il dirigente
Luca Volonté



Allegati



Titolo : [Modello di domanda \(allegato 1\)](#)

Etichetta :

Nome del file:

Dimensione :



Titolo : [Elenco documenti da presentare \(allegato 2\)](#)

Etichetta :

Nome del file :

Dimensione :

LV/mrc

Per informazioni: Maria Rosaria Cappella
tel 02 574 627 303 – e mail mariarosaria.cappella@istruzione.it

